

A seguito di quesiti di alcuni nostri iscritti che chiedevano spiegazioni circa l'esclusione dei geologi professionisti tra i tecnici abilitati a fornire la certificazione energetica degli edifici in Emilia-Romagna, abbiamo sollecitato il Consiglio Nazionale dei Geologi, dato che la problematica non è circoscritta al solo ambito regionale ma assume valenza nazionale, a formulare una risposta esaustiva sull'argomento al fine di evitare fraintendimenti.

Di seguito viene pubblicato la risposta del C.N. sulla materia.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

Roma, 5 dicembre 2008
Rif. P/1/5063

OGGETTO: Certificazione relativa alla riqualificazione energetica degli edifici.

La problematica sollevata trova puntuale riscontro nel quadro legislativo europeo e nazionale, cui la Regione Emilia-Romagna si adegua con la Deliberazione n. 1730/2007, che richiama, oltre alle già citate disposizioni europee e nazionali, il quadro normativo regionale, tra cui la Legge regionale n. 26/2004.

Le professionalità abilitate al rilascio della certificazione in oggetto sono quelle specificamente individuate nella normativa nazionale di cui in prosieguo.

La legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha introdotto agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, secondo le modalità previste per le detrazioni concesse per le ristrutturazioni edilizie, di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997 e relativo decreto di attuazione n. 41/1998 e s.m.i. Le previsioni di interesse di cui alla legge n.

296/2006 sopra richiamata si completano con il D.M. dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2007 e con il successivo D.M. dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2007.

Ciò posto, si evidenziano gli aspetti riguardanti la questione in oggetto per ciascuna delle norme sopra enunciate.

La legge n. 296/2006 individua gli edifici e gli interventi per i quali è possibile ottenere le previste agevolazioni fiscali.

Sono ammessi a detrazione gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su tutti i fabbricati esistenti, a qualsiasi categoria catastale appartengano, purché con detti interventi si consegua un risparmio del venti per cento dell'energia primaria per la climatizzazione invernale rispetto ai valori riportati nell'allegato C al decreto legislativo 192/2005.

Tra gli interventi ammessi rientrano, a titolo esemplificativo, **l'installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, l'installazione di impianti di cogenerazione e rigenerazione, l'installazione di pannelli solari, gli interventi sulle coperture, sui pavimenti, sulle pareti esterne, sugli infissi degli edifici nonché gli interventi di coibentazione, ecc.**

Tanto per dimostrare che l'oggetto degli interventi resta circoscritto all'isolamento delle strutture degli edifici ed alla progettazione ed installazione degli impianti finalizzati al riscaldamento degli stessi.

Detti interventi, pertanto, non possono legittimamente essere ascritti se non alle competenze di quei **tecnici abilitati alla progettazione degli edifici ed impianti connessi.**

In questa ottica devono essere valutati i contenuti dei successivi due DD.MM. del 19 febbraio 2007 e del 26 ottobre 2007.

Il primo di essi, nell'individuare i tecnici abilitati alla certificazione della riqualificazione energetica degli edifici esistenti, all'art. 1, comma 6, reci-

ta: **"Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislatura vigente, iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai Collegi professionali dei geometri o dei periti industriali"**.

È evidente la lacuna normativa insita nel citato comma, giacché esso **non include tra i tecnici abilitati alla progettazione di edifici anche i dottori agronomi e forestali nonché i periti agrari.**

Il legislatore provvede ad eliminare la disparità di trattamento generata dalla parziale individuazione ed elencazione dei tecnici abilitati alla progettazione degli edifici e dei relativi impianti, emanando il D.M. del 26 ottobre 2007 e riscrivendo, tra l'altro, il citato art. 1, comma 6, la cui definitiva ed attuale stesura è la seguente: **"Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali"**.

Per questi motivi ai geologi non è consentito redigere le certificazioni tecniche relative alla riqualificazione energetica degli edifici, non rientrando tra le competenze professionali degli stessi né la progettazione degli edifici né quella dei relativi impianti.

Si rileva, pertanto, coerentemente con quanto sopra, che non è possibile dar luogo ad alcun intervento da parte di questo Consiglio Nazionale e dell'Ordine Regionale, stante la mancanza di atti lesivi delle competenze professionali dei geologi sia nel quadro normativo nazionale sia in quello regionale.

Distinti saluti



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)



Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

Bologna, 27 gennaio 2009
Prot. 00025/2009

SPETT.LE AMMINISTRAZIONE COMUNALE e p.c. al responsabile dell'Ufficio Tecnico

Oggetto: non subappaltabilità della relazione geologica (art. 91, comma 3, del d.lgs n. 163/2006)

Ci giungono segnalazioni da alcuni nostri iscritti di irregolarità nei conferimenti di incarico al geologo professionista nell'ambito di lavori pubblici. Siamo a rammentare che le relazioni geologiche possono essere affidate solo a geologi iscritti all'Albo.

Infatti il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, all'Art. 91. Procedure di affidamento, comma 3, recita:

"In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche,

a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista".

Il testo non si differenzia da quanto già era contenuto nella legge Merloni, n.109/94, all'art.17, comma 14 quinquies.

Negli incarichi di progettazione per opere pubbliche pertanto deve essere affidato un incarico specifico al geologo per la parte geologica, come richiesto dalle norme tecniche di riferimento, mentre può essere subappaltato tutto quanto riguarda le indagini sia geologiche, che geognostiche, che geotecniche, che sismiche.

Si fa presente che per indagini geognostiche si intendono: sondaggi, prove penetrometriche, rilievi sismici, ecc.

In ultima analisi la relazione geologica comprende la elaborazione intellettuale in forma originale dei dati che sono stati acquisiti attraverso le indagini geologiche/geognostiche.

Ne consegue che il conferimento dell'incarico al geologo deve avvenire nella fase iniziale (prodromica) del progetto in modo che si possano correttamente impostare/progettare le relative indagini geologiche/geognostiche.

I soggetti che svolgono queste ultime (Società, Imprese ecc.) al fine di rispettare la ratio della norma devono essere chiaramente distinte dal geologo incaricato della relazione geologica che dovrebbe, a nostro avviso, essere sempre terzo rispetto a queste ultime.

Altri termini, tipo analisi/prove geologiche e similari risultano fuorvianti potendo dare adito ad equivoci, per cui si invitano le Amministrazioni ad utilizzare esclusivamente i riferimenti di legge che prevedono le due fattispecie soprarichiamate: **relazione geologica ed indagine geologica**, ribadendo ancora che **la non subappaltabilità è riferita alla sola relazione geologica.**

La presente per evidenziare come il non rispetto della norma sarà oggetto di impugnazione e invalidazione da parte di questo Ordine.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
Ordine dei Geologi
della Regione Emilia-Romagna

Dr. Geol. Maurizio Zaghini